

Circolare: Luglio 2009

Data: 16/ 07/ 2009

### Indice

#### Manovra d'estate 2009:

Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari	pag. 1
Compensazione dei crediti fiscali Iva	pag. 6
l'obbligo della posta elettronica certificata	pag. 7
Scudo fiscale: brevi cenni prima della sua approvazione	pag. 8

#### Manovra d'estate 2009: detassazione degli utili reinvestiti in macchinari

E' prevista l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco (provvedimento del direttore delle Entrate del 16 novembre 2007), fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010.

I titolari di reddito d'impresa possono escludere dalla tassazione, nella misura del 50% del valore degli investimenti, gli acquisti di macchinari ed apparecchiature effettuati nel periodo compreso tra il 1.7.2009 (data di entrata in vigore del Decreto) ed il 30.6.2010.

Sono beneficiari i titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica.

#### Beni agevolabili

I beni oggetto di investimento e dell'incentivo fiscale sono i macchinari e apparecchiature di cui alla divisione "28" della Tabella Ateco 2007 di cui al Provvedimento Agenzia Entrate 16.11.2007.

La citata divisione "28" comprende la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature comprese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione. Questa divisione include apparecchi fissi e mobili o portatili a prescindere dal fatto che siano stati progettati per uso industriale, per l'edilizia e l'ingegneria civile, per uso agricolo o domestico. Inoltre è inclusa in questa divisione la fabbricazione di alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate. Questa divisione opera una distinzione tra la fabbricazione di macchinari per usi speciali, ossia macchinari per uso esclusivo in una specifica attività economica o in piccoli raggruppamenti di attività economiche, e macchinari di impiego generale, ovvero macchinari utilizzabili in una vasta gamma di attività economiche previste nella classificazione Nace.

Questa divisione include anche la fabbricazione di macchinari per usi speciali, non presenti altrove in questa classificazione, utilizzati o meno in un processo di fabbricazione, come le apparecchiature utilizzate nei parchi di divertimento, nelle piste automatiche da bowling eccetera.

È esclusa la fabbricazione di prodotti in metallo per usi generali (divisione 25), apparecchi di controllo associati, strumenti computerizzati, strumenti di misurazione, apparati di distribuzione e controllo dell'energia elettrica (divisioni 26 e 27) e veicoli a motore per uso generico (divisioni 29 e 30) ".

In dettaglio:

<b>28</b>	<b>FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA</b>
<b>28.1</b>	<b>FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE</b>
<b>28.11</b>	<b>Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)</b>
<b>28.11.1</b>	<b>Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)</b>
<b>28.11.11</b>	<b>Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)</b>
<b>28.11.12</b>	<b>Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna</b>
<b>28.11.2</b>	<b>Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)</b>
<b>28.11.20</b>	<b>Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)</b>
<b>28.12</b>	<b>Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche</b>
<b>28.12.0</b>	<b>Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche</b>
<b>28.12.00</b>	<b>Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche</b>
<b>28.13</b>	<b>Fabbricazione di altre pompe e compressori</b>
<b>28.13.0</b>	<b>Fabbricazione di altre pompe e compressori</b>
<b>28.13.00</b>	<b>Fabbricazione di altre pompe e compressori</b>
<b>28.14</b>	<b>Fabbricazione di altri rubinetti e valvole</b>
<b>28.14.0</b>	<b>Fabbricazione di altri rubinetti e valvole</b>
<b>28.14.00</b>	<b>Fabbricazione di altri rubinetti e valvole</b>
<b>28.15</b>	<b>Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)</b>
<b>28.15.1</b>	<b>Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)</b>
<b>28.15.10</b>	<b>Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)</b>
<b>28.15.2</b>	<b>Fabbricazione di cuscinetti a sfere</b>
<b>28.15.20</b>	<b>Fabbricazione di cuscinetti a sfere</b>
<b>28.2</b>	<b>FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE</b>
<b>28.21</b>	<b>Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento</b>
<b>28.21.1</b>	<b>Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori</b>
<b>28.21.10</b>	<b>Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori</b>
<b>28.21.2</b>	<b>Fabbricazione di sistemi di riscaldamento</b>
<b>28.21.21</b>	<b>Fabbricazione di caldaie per riscaldamento</b>
<b>28.21.29</b>	<b>Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento</b>
<b>28.22</b>	<b>Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione</b>
<b>28.22.0</b>	<b>Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione</b>
<b>28.22.01</b>	<b>Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili</b>

28.22.02	Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03	Fabbricazione di carriele
28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
28.23.0	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
28.23.01	Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09	Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.24.0	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.24.00	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29	Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca
28.29.1	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.10	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.3	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92	Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93	Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99	Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
28.3	<b>FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA</b>
28.30	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.30.1	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.10	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.9	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

28.30.90	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.4	<b>FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI</b>
28.41	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli
28.41.0	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.41.00	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49	Fabbricazione di altre macchine utensili
28.49.0	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.9	<b>FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI</b>
28.91	Fabbricazione di macchine per la metallurgia
28.91.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.91.00	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.92.01	Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09	Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94	Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)
28.94.1	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.3	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.94.30	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.95.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.96.0	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.96.00	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99	Fabbricazione di macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
28.99.1	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.10	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.2	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.3	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.30	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
28.99.91	Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92	Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93	Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99	Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

I contribuenti che svolgono attività "a rischio di incidenti sul lavoro", per beneficiare dell'incentivo in esame, devono essere in possesso della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 17.8.99, n. 334.

#### Come si calcola il beneficio fiscale

Dopo aver individuato i beni agevolabili, si opera una variazione in riduzione dalla base imponibile I rpef o I res pari al 50% del costo degli stessi (costo di acquisto o produzione, compresi oneri accessori di diretta imputazione, al netto di eventuali contributi in conto impianti).

Il beneficio fiscale sarà fruibile, con riguardo all'intero periodo 1.7.2009 - 30.6.2010, nell'anno di imposta 2010 e quindi sul modello Unico 2011.

Il beneficio spetta anche alle società in perdita: la variazione in diminuzione genera una maggior perdita fiscale, riportabile negli esercizi successivi.

Non sono previste comunicazioni preventive all'Agenzia delle Entrate.

A fini antielusivi, infine, è prevista la revoca dell'incentivo fiscale se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

**Manovra d'estate 2009: compensazione dei crediti fiscali Iva**

**La compensazione dei crediti fiscali Iva con altri tributi per importi > € 10.000 annui può avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione annuale certificata e mediante strumenti telematici.**

**COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI - ART. 10**

L'art. 10 del Decreto in esame al fine di "riorganizzare" il sistema delle compensazioni dei crediti fiscali, dispone una serie di novità che vanno ad integrare/modificare l'attuale disciplina normativa.

I suddetti interventi hanno una duplice, complementare, finalità:

- contrastare gli abusi nell'utilizzo dei crediti fiscali;
- incrementare il limite delle compensazioni fiscali.

Le nuove disposizioni riguardano il credito IVA. Non sono oggetto di limitazione pertanto gli altri crediti a disposizione del contribuente (IRPEF, IRES, IRAP).

Le caratteristiche principali dell'intervento in commento sono le seguenti:

1. la compensazione del credito IVA annuale o trimestrale con altri tributi mediante F24 per importi superiori a € 10.000 annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (che ora scade il 30.09) o dell'istanza trimestrale e non più dal 01.01 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
2. Conseguentemente è prevista la possibilità di presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma. A tal fine i soggetti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio (in tal caso il credito annuo > € 10.000 si potrà compensare dal 16.03 anziché dal 16.10 dell'anno successivo) sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati IVA;
3. il contribuente che intende utilizzare in compensazione il credito IVA, in misura superiore a € 10.000 annui, deve disporre di una dichiarazione IVA "certificata" che attesti la sussistenza di detto credito.
4. il contribuente che intende compensare il credito IVA, annuale o trimestrale, in misura superiore a € 10.000 annui, è tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici che saranno messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

Quindi alla dichiarazione annuale dalla quale emerge un credito Iva superiore ad € 10.000 deve essere apposto il visto di conformità da un professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro o in alternativa ai soggetti ai quali è demandato il controllo contabile (collegio Sindacale o revisori);

L'infedele attestazione comporta l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 39 del D.lgs. n. 241/97 nella misura da € 258 ad € 2.582.

**DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI**

L'Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa 2.7.2009, ha precisato che, le nuove disposizioni sulle compensazioni dei crediti Iva hanno effetto a decorrere dal 01.01.2010. Pertanto, le novità disposte dal Decreto in esame non riguardano, quindi, i prossimi versamenti in scadenza.

il credito IVA relativo al 2009 se di importo > € 10.000 non potrà più essere compensato a partire dall'1.1.2010 e fino al giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.

**INNALZAMENTO DEL LIMITE MASSIMO DELLE COMPENSAZIONI**

Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/97, ovvero rimborsabili ai soggetti intestari di conto fiscale di cui all'art. 34 della l. n. 388/2000, verrà innalzato con apposito D.M. fino ad € 700.000.

**Decreto anticrisi : Posta elettronica certificata obbligatoria per società, professionisti iscritti agli albi e pubbliche amministrazioni.**

Il Decreto "Anti crisi" (DL N. 178/2008) ha previsto l'obbligo, per le società (di capitali e di persone), i professionisti iscritti in Albi o elenchi e le Pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC), entro termini differenziati a seconda del soggetto interessato.

In particolare, per le società di nuova costituzione la PEC risulta immediatamente obbligatoria, mentre per le società già costituite al 29.11.2008 e per i professionisti la PEC diviene obbligatoria rispettivamente dal 29.11.2011 e dal 29.11.2009.

I messaggi (e-mail) inviati attraverso la casella PEC assumono valore legale analogo alla raccomandata A/R e pertanto sono opponibili nei confronti dei terzi; gli stessi sono infatti trasmessi tramite gestori abilitati che ne garantiscono l'autenticità e l'integrità.

Il DL n. 185/2008, nell'ambito dell'art. 16 rubricato "Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese", ha introdotto l'obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC) ovvero di un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, per:

– le imprese costituite in forma societaria;

N.B. L'obbligo riguarda esclusivamente le società, di persone e di capitali, mentre non interessa le imprese individuali.

– i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato.

**CARATTERISTICHE DELLA PEC**

L'utilizzo della PEC è assimilabile a quello della posta elettronica tradizionale, con la caratteristica che i messaggi inviati assumono "valore legale". La ricevuta di avvenuta consegna attesta che il messaggio di posta elettronica certificata è arrivato nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore del servizio di PEC, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del destinatario.

**MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)**

**Società di nuova costituzione**

Per le società di nuova costituzione l'indirizzo PEC va riportato nel riquadro 5 del mod. S1 utilizzato ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Come precisato nella Nota Unioncamere 11.2.2009, prot. n. 2453, la mancata comunicazione dell'indirizzo PEC determina la sospensione del procedimento di iscrizione e l'assegnazione di un congruo termine per provvedervi. Decorso tale termine senza che la società abbia comunicato il predetto indirizzo, l'iscrizione potrà essere rifiutata.

**Società già costituite**

Per le società già costituite al 29.11.2008, ai fini della comunicazione dell'indirizzo PEC va utilizzato il mod. S2 del Registro delle Imprese, compilando l'apposito riquadro 5.

Medesimo modello va utilizzato da parte delle società che hanno presentato la domanda di iscrizione al Registro delle Imprese successivamente al 29.11.2008 senza riportare l'indicazione dell'indirizzo PEC. Tali soggetti dovranno verificare presso la competente CCIAA l'eventuale termine per l'effettuazione di tale adempimento.

**PROFESSIONISTI**

I professionisti (avvocati, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.) comunicano l'indirizzo PEC ai rispettivi Ordini / Collegi. Questi ultimi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle Pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo indirizzo PEC.

**VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA PEC**

I vantaggi dell'utilizzo della PEC sono essenzialmente legati al risparmio di tempo e di costi rispetto all'utilizzo del mezzo postale tradizionale.

È tuttavia necessario tener conto che, poiché il messaggio inviato tramite PEC si considera ricevuto dal destinatario nel momento in cui lo stesso è messo a disposizione dal gestore nella casella di posta, a prescindere dalla conferma di avvenuta ricezione, sarà necessario porre maggiore attenzione ai messaggi ricevuti. Infatti, considerata la validità legale degli stessi, è dal momento della messa a

disposizione nella casella del destinatario che decorrono anche eventuali termini legali di decadenza collegati alla natura del documento inviato.

#### Scudo fiscale per le attività detenute all'estero almeno al 31 dicembre 2008: brevi cenni prima della approvazione

Il decreto anticrisi, nella sua versione finale, conterrà anche la possibilità di regolarizzare le attività finanziarie detenute ("almeno al 31.12.2008") all'estero in violazione delle norme tributarie e di monitoraggio valutario (quadro RW). L'emendamento presentato alla Camera introduce la possibilità per persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e associazioni equiparate residenti in Italia, di sanare le situazioni pregresse mediante il pagamento di una imposta straordinaria pari al 5% dei valori detenuti all'estero e presentazione della relativa dichiarazione riservata.

La disposizione sia per la definizione di fondo che per gli aspetti operativi, rimanda sostanzialmente alle precedenti edizioni dello scudo fiscale e riguarda sia le attività detenute (direttamente, per interposta persona o tramite fiduciaria) in paesi UE (regolarizzazione) che quelli in paesi Extra UE (per queste ultime è obbligatorio il loro rimpatrio).

#### I VANTAGGI DELLO SCUDO FISCALE IN SINTESI

1. Regime di riservatezza delle dichiarazioni e delle somme rimpatriate
2. blocco di ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi per i quali non è ancora decorso il termine per l'accertamento (dal 2004 in poi + il 2002 se non si è condonato)
3. estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali e quelle previste dall'art. 5 del d.l. n. 167/90 (monitoraggio), relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate.

La emersione non esclude però la punibilità ai fini penali per eventuali reati. Sono infatti coperti dallo scudo i soli reati di infedele dichiarazione e di omessa dichiarazione dei redditi previsti dagli art. 4 e 5 del dl. N. 74/2000.

Per chi continuerà a detenere illegalmente attività all'estero raddoppia la sanzione per l'omessa compilazione del quadro RW dedicato al monitoraggio valutario. La sanzione attualmente fissata nella misura variabile dal 5 al 25% dell'importo dichiarato, passerà quindi dal 10 al 50%. Non sarà più prevista però la confisca dei beni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS Lexjus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati